

Il Consenso informato

Tra i compiti di natura personale che il Giudice tutelare può delegare all'amministratore di sostegno vi sono poteri di cura.

Con riguardo alla cura della persona in senso stretto, le scelte da compiere nell'interesse del beneficiario concernono soprattutto la soluzione residenziale o di ricovero terapeutico e le cure mediche. Tali scelte devono essere indirizzate ed autorizzate dal Giudice tutelare.

Può così accadere che all'amministratore di sostegno, quale rappresentante del beneficiario, sia attribuito il compito di comunicare la volontà del beneficiario ove quest'ultimo sia nell'impossibilità di farlo, ovvero di sostenere il beneficiario nelle scelte di cura.

In particolare, il Giudice tutelare può attribuire all'amministratore di sostegno il compito di **esprimere, in nome e per conto del beneficiario, il consenso informato per cure e trattamenti sanitari** che si rendessero necessari (decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Milano 5.4.2007) **oppure di assisterlo nel prestare tale consenso** (decreto del Giudice tutelare del Tribunale di Milano del 21.06.2006).

La salute è tutelata dal nostro ordinamento come diritto fondamentale dell'individuo, ed il consenso del paziente diventa quindi momento indispensabile perché ogni persona possa tutelare la propria salute ed integrità psico-fisica.

Il cd. **consenso informato** costituisce quindi il fondamento della liceità dell'attività sanitaria.

L'art. 32 della Costituzione italiana stabilisce infatti che: *“nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”*, in linea con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.). Il nostro ordinamento ha inoltre ratificato, con la legge del 28 marzo 2001, n. 145, la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Oviedo il 4 aprile 1997). La Convenzione stabilisce come *regola generale* (art. 5) che: *“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato”*.

Quindi, qualunque trattamento sanitario necessita del preventivo consenso del paziente, il quale deve essere correttamente informato sulle ipotesi terapeutiche e sulle procedure alle quali verrà sottoposto affinché possa effettuare una scelta consapevole.

Il consenso deve essere scritto nei casi in cui l'esame clinico o la terapia medica possano comportare gravi conseguenze per la salute e l'incolumità della persona. Se il consenso è rifiutato, il medico ha l'obbligo di non eseguire o di interrompere l'esame clinico o la terapia in questione.

L'informazione deve essere preventivamente resa e deve essere attuale.

Le uniche eccezioni all'obbligo del consenso informato sono che le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un indispensabile e immediato intervento *di necessità e urgenza*; si debba disporre un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), oppure si debba essere sottoposti a vaccinazioni obbligatorie.

Il consenso informato presuppone peraltro la capacità di comprendere le informazioni per poter scegliere consapevolmente e liberamente il trattamento terapeutico.

Ma cosa accade se la persona non è in grado di esprimere il consenso?

Il consenso informato ad una determinata cura può essere espresso da un'altra persona solo se questa è stata autorizzata. Titolare del bene giuridico tutelato è il paziente; se incapace di intendere e di volere, la persona maggiorenne potrà unicamente essere rappresentata dalla persona nominata dall'autorità giudiziaria.

Il consenso dei parenti prossimi non ha alcun significato legale e nessuna valenza giuridica.

La stessa Convenzione di Oviedo stabilisce la necessità del consenso di un *"rappresentante"* del paziente nel caso in cui questo sia impedito ad esprimersi (art. 6): *"Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge."*

Anche il codice deontologico dei medici stabilisce che: *"il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona"* ed ancora che: *"Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze"*.

Il consenso informato potrà pertanto essere validamente espresso **in nome e per conto del beneficiario** dall'amministratore di sostegno, **a ciò delegato** dal Giudice tutelare.

A cura della Commissione legale di Oltre noi...la vita onlus